sizione per impugnare il decreto di espulsione sono assolutamente inefficaci in quanto l'unico mezzo di impugnazione è rappresentato dal ricorso da depositare, secondo le regole stabilite dalla normativa sull'immigrazione in tema di competenza territoriale, presso il tribunale del luogo in cui risiede l'autorità che ha emesso il provvedimento, quindi nel caso di specie presso il Tribunale di Alessandria che dista oltre 1300 chilometri dal centro in cui risulta trattenuta la signora Colina Colina Maribel Karina la quale palesemente non potrà essere ascoltata dal Giudice con conseguente lesione del suo diritto alla difesa in palese violazione dell'articolo 6 CEDU;

il trattenimento presso il centro di detenzione temporanea potrebbe protrarsi per altri 50 giorni;

i legali della signora Karina Maribel Colina Colina hanno fatto sapere che, nell'unica comunicazione che è riuscita ad avere con sua sorella, la loro assistita ha parlato di intenti autolesionistici e addirittura suicidi;

i tempi per la presentazione del ricorso da parte dei legali rischiano di dilatarsi tantissimo, anche in considerazione delle difficoltà logistiche e della lentezza con cui la questura e la prefettura rilasceranno l'autorizzazione scritta con la quale si consente ai legali di poter conferire con la signora Karina Maribel Colina Colina al fine di farsi sottoscrivere il mandato alle liti e di reperire i provvedimenti da impugnare;

il protrarsi dei tempi di presentazione del ricorso con il rischio che questi superino i tempi di trattenimento della signora Karina Maribel Colina Colina violano gli articoli 5 e 6 del Regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo;

i medesimi articoli del regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo risulterebbero violati anche nel caso in cui la signora Karina Maribel Colina Colina dovesse essere rimpatriata prima della presentazione del ricorso: in tal caso, infatti, sarebbe complesso reperire la nomina di difensore e la copia degli atti impugnati, nonché sarebbe impossibile per la medesima sia conferire con i difensori che essere ascoltata dal giudice –:

se non ritenga, in considerazione delle violazioni segnalate, di dover sospendere immediatamente l'attuazione del provvedimento di espulsione e dell'ordine di trattenimento emessi dalla prefettura e dalla questura di Alessandria ai danni della signora Karina Maribel Colina Colina.

(4-05080)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta in Commissione:

SASSO, CAPITELLI e BORRELLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. — Per sapere – premesso che:

la legge n. 124 del 1999 ha ricondotto ad ordinamento i corsi sperimentali di strumento musicale nella scuola media, istituendo una specifica classe di concorso (77A);

legge 124 del 1999 ha stabilito l'accesso alle graduatorie permanenti (utilizzabili per i contratti individuali a tempo indeterminato e a tempo determinato) per i docenti con i seguenti requisiti:

a) abilitazione all'insegnamento d'Educazione musicale;

b) 360 giorni di servizio d'insegnamento di strumento musicale;

la legge n. 124 del 1999 ha previsto una sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento di strumento musicale per i docenti sprovvisti d'abilitazione, ma in possesso del requisito del servizio (360 giorni d'insegnamento di strumento musicale);

fino al 1999 l'affidamento delle supplenze nei corsi sperimentali di strumento

musicale è avvenuto attraverso elenchi d'aspiranti, ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 1996. Il comma 3 dell'articolo 6 per l'inserimento nell'elenco prioritario prevede un punteggio minimo d'idoneità pari a 78 punti, di cui almeno 30 legati a titoli artistico-professionali. Il comma 6 dell'articolo 6 dello stesso decreto prevede elenchi aggiuntivi, nei quali sono inseriti coloro che non hanno raggiunto il punteggio minimo d'idoneità previsto dal precedente comma 3;

l'articolo 1, comma 2-*bis* della legge 333 del 20 agosto 2001 ha stabilito l'acceso nella graduatoria permanente di strumento musicale (2ª fascia) anche ai docenti abilitati per l'insegnamento d'educazione musicale, inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 1996;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), con nota del 29 novembre 2001, ha chiarito che l'inserimento nella seconda fascia della graduatoria di strumento musicale è esteso ai docenti inclusi negli elenchi aggiuntivi previsti dal decreto ministeriale 13 febbraio 1996;

la suddetta nota del 29 novembre 2001 ha permesso l'inserimento in massa di personale ben lontano dal raggiungimento del punteggio minimo d'idoneità artistica professionale (fissato in 30 punti), permettendo addirittura l'inclusione di personale assolutamente privo di titoli artistico-professionali (personale con zero punti, quindi assolutamente privo d'esperienza e competenze specifiche). Si evidenzia che numerosi aspiranti inseriti grazie a questa norma provengono da altri insegnamenti come il sostegno, e ancora molti di loro sono già in ruolo e non suonano più il proprio strumento (che vorrebbero insegnare) dal giorno del diploma; altri ancora si sono addirittura dedicati ad altre attività professionali anche totalmente estranee alla scuola. È da tenere presente infine che gran parte del personale suddetto non può nemmeno vantare un giorno d'insegnamento di strumento presso le scuole medie ad orientamento musicale (insegnamento che concorre, ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 1996, articolo 6, comma 3, alla valutazione dei titoli artistico-professionali). Limitare quindi all'esperienza formativa (quella dell'abilitazione per esempio) i titoli valutabili per l'insegnamento dello strumento musicale, sarebbe come permettere di insegnare cardiochirurgia a coloro che l'hanno solo letta sui libri, senza averla praticata;

la tabella B di valutazione dei titoli, utilizzata ai sensi del DDG del 12 febbraio 2002 per la compilazione delle graduatorie permanenti di strumento musicale ed ancor prima per le graduatorie compilate ai sensi del decreto ministeriale l3 febbraio 1996, attribuisce in modo molto dettagliato un punteggio da 1 a 2 punti per ogni concerto eseguito in qualsivoglia teatrino parrocchiale di paese, quindi la tabella B serviva per impedire che personale incompetente potesse accedere ad un insegnamento che non si confà ai loro *curricula* professionali;

il « possesso » di punti artistici da O a 30 diventa così un non requisito che elimina una selezione meritocratica del personale docente (e, come risulta agli interroganti, il Ministro Moratti teneva tanto alla qualità della scuola), dando la precedenza (a causa dell'inserimento nella II fascia delle permanenti) nell'attribuzione di un posto di ruolo a personale privo di competenze professionali per lo specifico insegnamento di strumento musicale (classe A077), ma abilitato per l'insegnamento di tutt'altra disciplina (ed. musicale nelle scuole secondarie di I e di II grado A031 e A032);

le scuole ad orientamento musicale sono quelle che, con il regolamento attuativo della legge n. 508 del 1999 di riforma dei conservatori, andranno a costituire gli studi di base (gli attuali corsi inferiori dei Conservatori) per l'apprendimento della pratica strumentale, permettendo così un agevole passaggio nei licei musicali (gli attuali corsi medi) che sfocerà infine verso

gli istituti d'alta cultura musicale (corsi superiori): la preparazione artistico-professionale è quindi un fattore indispensabile dal quale non si può prescindere per ottenere l'idoneità all'insegnamento dello strumento, così nei conservatori (nei quali il punteggio minimo per l'inserimento nelle graduatorie per gli incarichi di supplenza è di 24 punti artisti) come nelle scuole medie ad orientamento musicale (nelle quali, infatti, all'epoca della sperimentazione di tali corsi ed ancora oggi, il punteggio minimo d'idoneità artistica era fissato, ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 1996, a 30 punti) –:

tutto ciò premesso e in considerazione che le norme sul reclutamento sopra riportate hanno come denominatore comune l'idoneità professionale dei docenti, si chiede se l'inserimento nella graduatoria permanente di strumento musicale sia esteso anche a coloro che, pur inclusi negli elenchi aggiuntivi di cui sopra, sono privi del requisito minimo d'idoneità. (5-01557)

Interrogazione a risposta scritta:

SASSO, MUSSI, FOLENA e LEONI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. — Per sapere – premesso che:

la cronaca toscana del quotidiano *la Repubblica*, in data 17 gennaio 2003, ha dato notizia che in un istituto superiore di Pontassieve è stata rifiutata dalla preside la possibilità di svolgere ieri mattina dalle ore 11 alle ore 13 un incontro tra gli studenti e un rappresentante della comunità ebraica sulla Shoah, in occasione della Giornata della Memoria;

per la precisione – sempre quanto afferma la cronaca giornalistica – la preside dell'istituto Balducci di Pontassieve non ha concesso l'autorizzazione perché « l'incontro non faceva parte dell'attività didattica. E in questo periodo di prescrutini dove sono in corso compiti in classe, interrogazioni e verifiche dei debiti formativi, le attività non didattiche nelle ore di lezione non sono consentite. Tra l'altro io ho avuto solo lunedì sul mio tavolo la richiesta degli insegnanti. Inoltre per fare entrare a scuola persone estranee ci vuole il parere del consiglio d'istituto. In un altro periodo dell'anno la mia risposta sarebbe stata positiva... il mio rifiuto è dipeso dalla data non valida »;

per uno degli insegnanti del medesimo istituto, coordinatore del « Progetto Memoria »: « La decisione della preside è un gesto grave. Tra l'altro la scuola partecipa al viaggio della Memoria ad Auschwitz, organizzato dalla regione Toscana nei giorni a cavallo del 27 gennaio 2003. E l'incontro con il rappresentante della Comunità ebraica era uno dei momenti preparatori in vista di quell'appuntamento impegnativo. Per far riflettere i ragazzi ed offrire loro degli appigli concreti »;

a giudizio degli interroganti è grave che da parte di un educatore siano state portate argomentazioni assolutamente burocratiche per bloccare un'iniziativa su una vicenda drammatica come l'Olocausto;

peraltro esiste la legge n. 211 del 20 luglio 2000 sull'istituzione della Giornata della Memoria che all'articolo 2 vieta espressamente che in occasione del Giorno della Memoria di cui all'articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere » –:

quale sia il giudizio del Ministro interrogato su un atteggiamento che contrasta con la legge n. 211 del 2000;

quali provvedimenti intenda assumere il Ministro;

se non ritenga il Ministro dell'istruzione, università e ricerca di dover intervenire urgentemente nei confronti della presidenza dell'Istituto Balducci di Pontassieve affinché, prima del viaggio degli studenti ad Auschwitz, si possa svolgere l'incontro con la comunità ebraica fiorentina. (4-05081)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta scritta:

SGOBIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. — Per sapere – premesso che:

l'azienda calzaturiera « Ruggeri » di Macerata, la più importante della zona, ha deciso di avviare la procedura di mobilità per 39 dipendenti su un totale di 133 lavoratori attualmente in organico;

tale scelta, secondo la proprietà, è conseguenza della crisi produttiva e della perdita di quote di mercato;

a partire dal 16 gennaio 2003, la Cgil locale e la Rsu aziendale hanno proclamato otto ore di sciopero, distribuite nell'arco dei prossimi sette giorni;

l'azienda suddetta, durante il 2002, aveva già ridotto il personale di 46 unità e da notizie sindacali risulta che sino ai primi giorni del mese di dicembre aveva assicurato che non ci sarebbero stati altri tagli;

il calzaturificio, che ha anche un grande stabilimento in Ungheria, è reduce da una fusione che ha comportato un'ulteriore riduzione di personale pari a 30 unità –:

se non ritenga opportuno adoperarsi nell'intento di tutelare la dignità e la professionalità dei lavoratori coinvolti da tale decisione e al fine di individuare, con le parti interessate, una soluzione che salvaguardi gli attuali livelli occupazionali, scongiurando i tagli annunciati, in un'area già interessata da altre e preoccupanti vertenze. (4-05060)

MARAN. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. — Per sapere – premesso che:

un gruppo di lavoratori dell'ACE GAS SPA (azienda comunale elettricità gas acqua) di Trieste si sono visti revocare dall'INPDAP di Trieste i benefici di cui all'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 –:

per quali ragioni l'INPDAP abbia revocato i decreti di conferimento dei benefici dei lavoratori in oggetto;

se il Ministro non ritenga che la revoca dei benefici costituisca un intervento indebito da parte dell'INPDAP di Trieste;

se la revoca sia intervenuta a seguito di atti normativi o amministrativi successivi all'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992;

quali iniziative il Ministro intenda promuovere affinché sia disposta la revoca da parte dell'INPDAP del provvedimento in questione. (4-05072)

ALFONSO GIANNI e RUSSO SPENA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle attività produttive*. — Per sapere – premesso che:

la G.DI.A. Postalmarket è in Amministrazione Straordinaria (Legge Prodi) dal 20 novembre 2001;

in data 18 ottobre 2002 è stato fatto il bando di licitazione pubblica per la vendita della suddetta Società;

il bando di licitazione pubblica aveva scadenza il giorno 18 dicembre 2002;

il collegio commissariale, nella persona del dottor Santaroni, prese l'impegno di riferire alle Organizzazioni sindacali e alla Regione Lombardia, l'esito del bando il 19 dicembre 2002;